



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 23 marzo 2021 n.58

(Ratifica Decreto - Legge 18 marzo 2021 n.52)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 18 marzo 2021 n.52 – Potenziamento e proroga delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 16 marzo 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 marzo 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.24 del 23 marzo 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 18 marzo 2021 n.52 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

POTENZIAMENTO E PROROGA DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto - legge, emesso in seguito all'aggravamento dell'emergenza sanitaria, persegue l'obiettivo di limitare il numero dei nuovi contagi da COVID-19, e la contestuale pressione sull'attività ospedaliera fortemente compromessa, a supporto della tenuta del sistema sanitario e della buona riuscita della campagna vaccinale.
2. Il presente decreto - legge ha validità dalle ore 22.00 del 18 marzo 2021 fino alle ore 05.00 del 1° aprile 2021 salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli.

Art. 2

(Misurazione della temperatura corporea)

1. In presenza di sintomi influenzali oppure di una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi centigradi, vige l'obbligo, per il soggetto sintomatico, di non uscire dal proprio domicilio e di contattare il proprio medico.

Art. 3

(Misure relative agli spostamenti e di controllo)

1. Le misure relative agli spostamenti previste dall'articolo 3 del Decreto – Legge 27 febbraio 2021 n. 46 sono prorogate fino alle ore 05.00 dell'1 aprile 2021.

2. Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati. Fanno eccezione le file di attesa per ingressi contingentati presso supermercati o altre attività economiche che devono essere effettuati con distanza interpersonale minima di 2 metri. Si considera assembramento un raggruppamento superiore a quattro persone diverse dagli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi. E' vietato l'accesso ai parchi, alle piazze e ai parcheggi, pubblici e privati, se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni.

3. La Protezione Civile e i Corpi di Polizia sono autorizzati a limitare le vie di accesso alla Repubblica e a presidiare quelli fruibili per le sole casistiche di cui al presente articolo.

4. I Corpi di Polizia sono tenuti a verificare, anche con l'ausilio delle milizie volontarie, il rispetto delle misure previste dai decreti vigenti all'interno dei locali aperti al pubblico a partire da quelli nei quali siano segnalati assembramenti e ampi afflussi di pubblico.

5. I Militi dei Corpi Uniformati, durante i servizi di controllo e presidio, sono autorizzati ad acquisire le generalità dei contravventori alle disposizioni del presente decreto - legge, al fine della denuncia degli stessi ai Corpi di Polizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti.

Art. 4

(Attività motoria e attività sportiva)

1. Tutte le attività sportive, sia pubbliche sia private, fatta eccezione per quelle degli atleti di interesse nazionale stabiliti dal CONS, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive fatta esclusione per allenamenti e competizioni di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale in precedenza programmate purché senza la partecipazione del pubblico.

2. È esclusivamente consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto in forma individuale, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 2 metri da ogni altra persona, fatti salvi gli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi e i soggetti con forme di disabilità che possono essere affiancati da un accompagnatore, che non sono tenuti al distanziamento indicato.

Art. 5

(Istituzioni scolastiche)

1. Dal 27 al 31 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche della Scuola Media, della Scuola Secondaria Superiore, del Centro di Formazione Professionale e dell'Istituto Musicale Sammarinese, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, garantendo comunque il collegamento con gli altri alunni della classe.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, i Servizi Socio Educativi per la prima Infanzia, la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Elementare anticipano l'inizio delle vacanze Pasquali.

Art. 6

(Istruzione superiore, corsi di formazione e prove di verifica)

1. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari dell'università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza laddove compatibile.
2. Sono sospese le attività formative e le prove delle bande musicali e della Corale, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza laddove compatibile.
3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida redatte dal Dipartimento Istruzione in collaborazione con l'ISS per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Art. 7

(Attività commerciali)

1. Nelle giornate festive e comunque nei fine settimana sono chiuse al pubblico le attività commerciali al dettaglio all'interno dei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie.
2. Nelle giornate festive e comunque nei fine settimana è consentita l'attività commerciale al dettaglio nelle medie e grandi strutture di vendita così come definite all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130 con il limite di ingresso di due utenti per ogni addetto alle vendite. Tale limitazione non si applica alle medie e grandi strutture aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di vendita di generi alimentari anche per animali nonché le attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
3. Sono escluse altresì dalle disposizioni di cui ai commi precedenti le attività sanitarie svolte da medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri e veterinari, le attività di fisioterapia, massaggi terapeutici, ambulatori e/o poliambulatori specialistici.
4. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alle vendite di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto - Legge n.46/2021 - ratificato con Decreto-Legge n.57/2021 - comporta la sospensione temporanea ed immediata della licenza di esercizio per quindici giorni.

Art. 8

(Disposizioni speciali Cassa Integrazione Guadagni)

1. Durante le giornate di sospensione obbligatoria delle attività, laddove fossero ordinariamente lavorative, è possibile richiedere la CIG causa 4) per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti. E' fatta salva la possibilità di richiedere la CIG causa 5) se l'operatore economico ha fatto domanda e ricevuto la relativa autorizzazione nelle modalità e tempi indicati all'articolo 5 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6.
2. Ai lavoratori interessati, non si applica il limite minimo dei cento giorni contributivi per richiedere l'integrazione salariale.

Art. 9

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. Sono sospese le attività delle mense pubbliche.
2. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nell'Ospedale di Stato, inclusa la mensa, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Art. 10

(Attività inerenti servizi alla persona)

1. Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona, esclusivamente su prenotazione e senza permanenza nella sala d'attesa nel locale e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti.

Art. 11

(Attività lavorativa)

1. I datori di lavoro pubblici e privati hanno l'obbligo, dove la mansione lo consente, di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio e di favorire la fruizione di ferie, permessi e recuperi orari del personale, al fine di ridurre sensibilmente la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro. Per il settore pubblico allargato, in aggiunta agli altri strumenti, viene ripristinato l'istituto del TRR (trattamento retributivo ridotto), che potrà essere utilizzato nella misura e secondo i termini definiti dalla DGFP, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 2 comma 1 del Decreto - Legge 27 febbraio 2021 n. 46)

1. L'articolo 2 comma 1 del Decreto - Legge n. 46/2021 è così modificato:
"1. Per tutta la durata del presente decreto – legge è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, sia all'aperto sia nei luoghi chiusi, ad esclusione dei casi in cui si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Non è ammesso l'uso delle visiere-parafiatto in plexiglass."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 12 comma 8 del Decreto - Legge 27 febbraio 2021 n. 46)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 del Decreto - Legge n. 46/2021 sono aggiunti i seguenti commi 8 bis, 8 ter e 8 quater:
"8 bis. Le disposizioni speciali di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche al personale infermieristico assunto a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del presente decreto - legge e che non sia rientrato negli elenchi adottati con delibera del Congresso di Stato n. 16 del 1 marzo 2021 pubblicati ad valvas in data 8 marzo 2021 di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n. 214 "Attuazione dell'Accordo Governo/Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nell'Istituto per la Sicurezza Sociale".
8 ter. Al personale di cui al comma 8bis si applica quanto previsto al comma 6 con la sospensione delle trattenute relative al salario di accesso e per la parte non ancora corrisposta si procederà secondo quanto indicato al comma 7.
8 quater. L'attuazione delle procedure di cui al comma 2 è subordinata all'adozione del nuovo fabbisogno."

Art. 14

(Proroga termini per assegno familiare integrativo)

1. Il termine per l'erogazione dell'assegno familiare integrativo, previsto per il 30 aprile 2021, viene posticipato al 30 giugno 2021.

2. Il termine per la presentazione delle domande di assegno familiare integrativo, previsto per il 31 luglio 2021, viene posticipato al 30 settembre 2021.

Art. 15

(Regolamentazione straordinaria dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante Istanza d'Arengo)

1. A parziale deroga dell'articolo 1, della Legge 24 maggio 1995 n.72, così come modificato dall'articolo 1, della Legge Qualificata 23 aprile 2018 n.1, ed in via del tutto straordinaria per il periodo di emergenza da COVID-19, la presentazione delle Istanze d'Arengo va effettuata attraverso la trasmissione delle stesse unicamente per via telematica all'indirizzo info.segristituzionale@pa.sm, entro mezzogiorno della prima domenica successiva all'Investitura della Reggenza dell'1 aprile 2021.

2. Alle Istanze d'Arengo, trasmesse nelle modalità del comma 1 del presente articolo, viene data adeguata pubblicità attraverso la diffusione, con le modalità di cui all'articolo 62 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 (Regolamento del Consiglio Grande e Generale) e successive modifiche, della lettura dei testi fatta alla Reggenza da parte del Segretario per gli Affari Interni presso la sala del Consiglio Grande e Generale.

Art. 16

(Norme di coordinamento)

1. Le disposizioni di cui al Decreto – Legge n. 46/2021, ove non in contrasto con il presente decreto - legge, sono prorogate fino alle ore 05.00 del 1° aprile 2021.

2. Ove non diversamente ed espressamente previsto nei singoli articoli, si applicano per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto - legge le sanzioni di cui all'articolo 19 del Decreto – Legge n. 46/2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini